



**Ordine dei Tecnici sanitari  
di radiologia medica e delle  
professioni tecniche, della  
prevenzione e della  
riabilitazione -  
Provincia di Foggia**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e  
11.1.2018, n. 3  
C.F. 80034410714  
Viale Manfredi 72 - Foggia  
[tsrmfoggia@pec.it](mailto:tsrmfoggia@pec.it)  
[info@tsrmfoggia.org](mailto:info@tsrmfoggia.org)  
[www.tsrpmuglia.it/foggia](http://www.tsrpmuglia.it/foggia)  
Tel. 347 4118496

Prot. n°: 126/2018

Foggia, 07 luglio 2018

*Alle Direzioni Generali*

*Alle Direzioni Sanitarie*

*Alle Direzioni del Personale*

Strutture Sanitarie pubbliche e private della Provincia di Foggia – Loro Sedi

**OGGETTO: iscrizione all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, delle Riabilitazione e della Prevenzione.**

Spett.li Direzioni,

con la presente si comunica che a decorrere dal 1° luglio 2018, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari, ai sensi dell'art. 4 della legge 3/2018, DM 13 marzo 2018, tutti i Professionisti Sanitari afferenti all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione sono tenuti a presentare quanto prima la domanda di pre-iscrizione all'Ordine.

L'elenco dei professionisti sanitari coinvolti è:

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Si ricorda inoltre che l'esercizio di una professione sanitaria in assenza dell'iscrizione al relativo albo si configura come reato perseguibile ai sensi dell'art. 348 del codice penale, così come modificato dall'art. 12 della legge 3/2018

Nell'eventualità quindi che il datore di lavoro o **qualsiasi altro ente preposto ad accertamenti** richieda al professionista il certificato di iscrizione al relativo albo professionale e il professionista non abbia almeno provveduto ad avviare la procedura di pre-iscrizione, quest'ultimo potrà essere passibile di denuncia per abuso di professione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

Distinti Saluti.

*Il Presidente*  
*Antonio Alemanno*